



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante «approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modificazioni, recante «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati, e, in particolare, il Regolamento del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come «General Data Protection Regulation»;

Visto il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, recante «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107» e, in particolare il comma 7 dell'art. 17;

Visto il decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 20 dicembre 2019 recante «misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III

Visto l'art. 5 del d.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

Viste la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

Visto il decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, avente ad oggetto "concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado";

Visto il successivo decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 recante "disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante «concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";

Visto l'art. 1 del decreto dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, e successivi allegati 1 e 2, i quali stabiliscono i posti disponibili e le eventuali aggregazioni territoriali;

Visto il provvedimento di questo U.S.R. con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la classe di concorso ADSS;

Vista la comunicazione del presidente della commissione giudicatrice, di conclusione dei lavori per la classe di concorso ADSS;

Viste le disposizioni del bando che disciplinano i requisiti di ammissione dei candidati e i titoli valutabili ai fini del conseguimento del relativo punteggio;

Visto l'allegato A al decreto ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, concernente i programmi relativi alle prove concorsuali, nonché l'allegato B relativo alla valutazione dei titoli;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III

Visti gli atti adottati dalla commissione giudicatrice del concorso ordinario indetto con D.D. n. 499/2020 e s.m.i. per la classe di concorso ADSS;

Visto l'art.47, comma 11, della legge n.79 del 29.06.2022, di conversione del Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022 il quale stabilisce che: "Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021";

Considerato che il summenzionato allegato 1, del decreto dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 prevede, per la classe di concorso ADSS - **Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado** – n. **51** posti per la regione Sardegna;

Considerato che il numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali è di n. 51 unità e pertanto pari al numero dei posti messi a concorso;

Visto il proprio precedente decreto prot. n. 27795 del 19.12.2022, con il quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria di merito per la classe ADSS e ivi accertata la presenza di un errore con riferimento al punteggio dei titoli autocertificabili attribuito al candidato Mannoni Mauro, pur correttamente dichiarati nell'istanza di partecipazione;

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere alla corrispondente correzione, attribuendo al candidato Mannoni Paolo ulteriori 1,25 punti, spettanti al medesimo in base all'Allegato B del bando di concorso;

DECRETA

1) è da intendersi così rettificata e conseguentemente approvata, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dall'art. 7 del Decreto Dipartimentale n. 23/2022, e dall'art. 47, comma 11 della legge n. 79/2022, la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III

concorso **ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado** - per la regione Sardegna, formata secondo l'ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio.

2) la suddetta graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

3) l'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;

4) Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.D. 499/2020, il presente decreto è pubblicato nel sito web di questa Direzione Generale e viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione;

5) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione al sito dell'Ufficio.

Il funzionario
Alessandro Fanni

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani